Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 2 dicembre 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 ottobre 1965, n. **1300.**

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del Comune medesimo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso al comune di Gorizia un contributo di L. 101.250.000, a carico dello Stato, quale concorso nella spesa per il rifornimento idrico della popolazione per il periodo dal 16 settembre 1962 al 15 settembre 1965.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvederà a carico del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, relativo agli oneri dipendenti dalla esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi al Trattato medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Montfleury nel comune di Aosta.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 luglio 1964 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona Montfleury nel comune di Aosta;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Aosta;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, trattandosi di una vasta area coltivata a prato e frutteti su cui si erge una poetica villa di campagna, a forma ottagonale (comunemente conosciuta come « Castello di Montfleury ») costruita nel 1785 su un rialzamento di terreno alla periferia di Aosta, costituisce un complesso di indiscutibile valore estetico e tradizionale nonchè un quadro naturale di grande importanza che si presenta assai suggestivamente a coloro che transitano sulla Strada statale n. 26;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Aosta costituita dal Castello di Montfleury, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: con l'area contrassegnata dalla lettera *D* del foglio XXX, con la Strada statale n. 26 della Valle di Aosta: Chivasso-Aosta-Piccolo San Bernardo, con le particelle numeri 28, 30, 38, 13, 11 del foglio XXXI;

est: con le particelle numeri 28, 30, 36, 37, 38, 13, 11, 12, 50 e parte della particella n. 18 del foglio XXXI, con il foglio XXX, con parte della particella n. 38 del foglio XXX;

sud con le particelle numeri 29, 39, 54, 50, 60, 48 e parte della particella n. 38 del foglio XXX, con il foglio XXX, con le particelle nn. 50, 12, 13, 37, 36 e parte della particella n. 18 del foglio XXXI;

ovest: con l'area contrassegnata dalla lettera *D*, con le particelle numeri 29, 39, 54, 50, 60, 48 del foglio XXX, con il foglio XXX, con parte della particella n. 18 del foglio XXXI e con la Strada statale n. 26 della Valle d'Aosta: Chivasso-Aosta-Piccolo San Bernardo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Aosta provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 ottobre 1965

Il Ministro: GUI

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 2 luglio 1964, alle ore 16,30, nella sala delle adunanze della Giunta regionale, convocata per determinazione del presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Severino Caveri, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta.

(*Omissis*).

COMUNE DI AOSTA: vincolo alla zona di Montfleury.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta:

Visto che la zona di Montfleury, in comune di Aosta, per i suoi cospicui caratteri di bellezze naturali ha tutti i presupposti per essere dichiarata di notevole interesse pubblico, trattandosi di una vasta area coltivata a prato e frutteti su cui si erge una poetica villa di campagna a forma ottagonale (comunemente conosciuta come « Castello di Montfleury ») costruita nel 1785 su un rialzamento del terreno alla periferia di Aosta e che l'intero complesso si presenta assai suggestivamente a coloro che transitano sulla Strada statale n. 26;

Considerato che la città di Aosta sta continuamente espandendosi e si preannuncia prossimo lo sfruttamento edilizio della suddetta zona;

Rilevato che con la progettata circonvallazione sud, prevista a valle del Castello di Montfleury, la zona dovrà essere valorizzata in modo che l'intero complesso presenti una sua migliore veste anche a coloro che transiteranno sulla progettata strada;

Constatata la necessità che l'intero comprensorio delimitato in planimetria venga posto sotto diretto controllo della Soprintendenza affinchè questa possa intervenire per richiedere adeguati coni panoramici sull'intero complesso dalla Strada statale n. 26 e dalla progettata circonvallazione sud, e per evitare che le aree vengano utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica della località;

Considerato che con l'apposizione del vincolo la Soprintendenza potrà intervenire per richiedere il rispetto di una distanza minima dai confini, proporzionata all'altezza dei fabbricati, un rapporto fra area coperta e superficie a disposizione, opportune modifiche ai progetti in modo che movimenti e valori di masse, effetti di chiaro scuro, importanza e distribuzione di elementi decorativi, scelta e distribuzione della flora, ecc. armonizzino con l'ambiente circostante, impedendo quelle costruzioni che per forma, dimensione, posizione e volumi verrebbero ad arrecare un serio pregiudizio all'integrità paesistica o alla visuale panoramica sulla citata villa che rappresenta il centro compositivo dell'intero comprensorio;

Ritenuto opportuno richiedere al Ministero della pubblica istruzione l'apposizione del vincolo generico a carattere cautelativo nella predetta zona;

All'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelarsi ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 n. 3 e 4 sulla protezione delle bellezze naturali, la zona compresa nei seguenti confini:

nord: con l'area contrassegnata dalla lettera *D* del foglio XXX, con la Strada statale n. 26 della Valle d'Aosta: Chivasso-Aosta-Piccolo San Bernardo, con le particelle numeri 28, 30, 38, 11 del foglio XXXI;

est: con le particelle numeri 28, 30, 36, 37, 38, 13, 11, 12, 50 e parte della particella n. 18 del foglio XXXI, con il foglio XXX, con parte della particella n. 38 del foglio XXX;

sud: con le particelle numeri 29, 39, 54, 50, 60, 48 e parte della particella n. 38 del foglio XXX, con il foglio XXX, con le particelle numeri 50, 12, 13, 37, 36 e parte della particella n. 18 del foglio XXXI;

ovest: con l'area contrassegnata dalla lettera *D*, con le particelle numeri 29, 39, 54, 50, 60, 48 del foglio XXX, con il foglio XXX, con parte della particella n. 18 del foglio XXXI e con la Strada statale n. 26 della Valle d'Aosta: Chivasso-Aosta-Piccolo San Bernardo.

(9169)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1965.

Entrata in vigore del nuovo catasto edilizio urbano nella provincia di Trieste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificato dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, ratificato con legge 28 dicembre 1952, n. 4417, che istituisce il nuovo Catasto edilizio urbano;

Visto il regolamento per la formazione del nuovo Catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142;

Visto l'art. 26 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;

Visto l'art. 90 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1961, registro n. 51 Finanze, foglio n. 99, che stabilisce l'entrata in conservazione del nuovo Catasto edilizio urbano in tutto il territorio nazionale, esclusa la provincia di Trieste;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo Catasto edilizio urbano anche nella provincia di Trieste;

Decreta:

La conservazione del nuovo Catasto edilizio urbano, formato a norma delle disposizioni di legge e di regolamento sopra menzionate, avrà inizio dal giorno 1° gennaio 1966 nella provincia di Trieste.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il Catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1965
Registro n. 40 Finanze, foglio n. 49

(9285)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del centro urbano del comune di Mirano (Venezia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 luglio 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro urbano del comune di Mirano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Mirano (Venezia);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Mirano;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da una continuità di caratteristiche architetture venete con tradizionali porticati in fregio alle vie principali; da imponenti masse verdi di alto fusto; dalla morbida tortuosità del fiume « Muson » sulle rive del quale si alternano, fra strade e rustici edifici, monumentali, suggestivi complessi di ville patrizie con attraenti e vasti parchi, ed infine da altri punti di belvedere accessibili al pubblico, rappresenta nella sua realtà un insieme panoramico di caratteristico aspetto esteticamente tradizionale, manifestando una evidente spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Mirano, costituita dal centro urbano, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: linea di demarcazione che dal viale Luigi Mariutto, comprendendo i mappali numeri 11, 608, 539, 538, 537, 536, 535, 534, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 527, 526, 525, 637, 524, 635, 523, 610, 32, 439, 521, 440, 484, 441, attraversa la strada comunale Villafranca e il mapale 41, riprende i mappali numeri 43, 616, 612, 164, 615, 49, 45, 611, 519, 46, 578, 47, 48, 330, 54, del foglio n. 44 comune Mirano; segue i mappali numeri 132, 331, 135, 136, fiancheggiando il tratto di strada di via Barche e strada provinciale del Taglio, portandosi sui mappali numeri 529, 546, 645, 128, 644, 127, 312, 313, 310; attraversa via Barche e prosegue coi mappali numeri 227, 661, 271, 226, 225, 548, 223, 263, 262, 261, 336, 667, 569,

254, 202, 501, 255, 258, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 420, 212, 213, 423, 214, 215, 216, taglia la via XX Settembre continuando coi mappali 201, 438, parco della Rimembranza, mappali numeri 651, 183, 463, 650, 572, 573, 571, 470, 361, tratto della strada via Belvedere, attraversa la via C. Battisti per continuare coi mappali numeri 639, 63, 382, 67, 65 i confini dei mappali numeri 66, 62, prospicienti su strada di piazza Vittorio Emanuele ora piazza Martiri che attraversandola, si allaccia ai mappali numeri 72, 73, 476, 75, 77, 78, 79, 576, 95, 551, 99, 485, 97, 91, 488, 90, 89, 480, 489, 584, 84, 80; segue i confini dei mappali numeri 479, 70, 69, 481, 307, 56, versanti sul fiume Muson del foglio 45 comune Mirano, portandosi lungo il confine fra i mappali numeri 57, 37, per comprendere il tratto del nastro stradale Com. Belvedere e strada provinciale Salzanese; prosegue sui mappali numeri 5, 507, il tratto del confine mappale n. 1 su via Luigi Mariutto che, per concludere, si ricollega al punto iniziale della linea di demarcazione di cui al foglio n. 44 Com. Mirano.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Mirano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'articolo 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia

Stralcio verbale

della seduta tenuta il 23 luglio 1963 alle ore 10 presso una sala della Soprintendenza ai monumenti - Palazzo Ducale - Venezia.

Ordine del giorno:

a) MIRANO (Venezia): proposta vincolo zona del centro;
b) (*Omissis*).

Tutto considerato, il presidente all'unanimità di voti delibera che venga proposto il

Vincolo

sul centro urbano di Mirano (Venezia) in virtù dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 numeri 4 e 5 del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, come qui di seguito delimitato secondo l'allegata planimetria, comune Mirano, foglio numeri 44 e 45, Sviluppi, facenti parte integrante del presente verbale.

Solamente il sindaco, pur essendo d'accordo, si astiene dal voto per un doveroso principio verso i collaboratori della sua Amministrazione, esponendo particolari motivi di carattere tecnico-economico e desiderando nel frattempo mettere anche essi al corrente sull'argomento trattato nella seduta stessa:

delimitazione della zona proposta a vincolo: linea di demarcazione che dal viale Luigi Mariutto, comprendendo i mappali numeri 11, 608, 539, 538, 537, 536, 535, 534, 533, 532, 531, 530, 529, 528, 527, 526, 525, 637, 524, 635, 523, 610, 32, 439, 521, 440, 484, 441, attraversa la strada comunale Villafranca e il mappale 41; riprende i mappali numeri 43, 616, 612, 614, 615, 49, 45, 611, 519, 46, 578, 47, 48, 330, 54; del foglio n. 44 comune Mirano; segue i mappali numeri 132, 331, 135, 136, fiancheggiando il tratto di strada di via Barche e strada provinciale del Taglio, portandosi sui mappali numeri 529, 546, 645, 128, 644, 127, 312, 313, 310; attraversa via Barche e prosegue coi mappali numeri 227, 661, 271, 226, 225, 548, 223, 263, 262, 261, 336, 667, 569, 254, 202, 501, 255, 258, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 420, 212, 213, 423, 214, 215, 216 taglia la via XX Settembre continuando coi mappali 201, 438, parco della Rimembranza, mappali 651, 183, 463, 650, 572, 573, 571, 470, 361, tratto della strada via Belvedere; attraversa la via C. Battisti per continuare coi mappali 639, 63, 382, 67, 65 i confini dei mappali 66, 62, prospicienti su strada di piazza Vittorio Emanuele ora piazza Martiri che attraversandola, si allaccia ai mappali 72, 73, 476, 75, 77, 78, 79, 576, 95, 551, 99, 485, 97, 91, 488, 90, 89, 480, 489, 584, 84, 80; segue i confini dei mappali 479, 70, 69, 481, 307, 56, versanti sul fiume Muson del foglio 45 comune Mirano, portandosi lungo il confine fra i mappali 57 e 37, per comprendere il tratto del nastro stradale com. Belvedere e strada provinciale Salzanese; prosegue sui mappali 5 e 507, il tratto del confine mappale 1 su via Luigi Mariutto che, per concludere, si ricollega al punto iniziale della linea di demarcazione di cui al foglio 44, com. Mirano.

Motivazione:

« perchè il suddetto centro, costituito da una continuità di caratteristiche architetture venete con tradizionali porticati in fregio alle vie principali; da imponenti masse verdi di alto fusto; dalla morbida tortuosità del fiume « Muson » sulle rive del quale si alternano, fra strade e rustici edifici, monumentali, suggestivi complessi di ville patrizie con attraenti e vasti parchi, ed infine da altri punti di vista di belvedere accessibili al pubblico, rappresenta nella sua realtà un insieme panoramico di caratteristico aspetto esteticamente tradizionale, manifestando una evidente spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano ».

(*Omissis*).

Esauriti gli argomenti suddetti, la seduta ha termine alle ore 12,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il presidente: NONO

Il segretario: LIZZIO

(9165)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona in località Santa Maria al Bagno in comune di Nardò (Lecce).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, art. 1, numeri 3 e 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Lecce per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 16 luglio 1960, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona in località Santa Maria al Bagno nel comune di Nardò (Lecce);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato, nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Nardò;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o deten-

tore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, nella varietà dei suoi aspetti naturali, un insieme di rara bellezza paesistica, formando per la rigogliosa vegetazione di piante boschive ed ornamentali e per la struttura rocciosa e frastagliata da punte e rientranze, un complesso di cose immobili avente un caratteristico aspetto di grande valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Nardò (Lecce), in località Santa Maria al Bagno, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a *sud* ed *ovest* con il mare Ionio, a *nord* con località « Santuario Madonna dell'Alto » ed a *est* con i centri abitati di Santa Caterina e Santa Maria al Bagno, il tutto compreso nel foglio 110 particelle: 8, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 46, 48, 48 *a*, 49, 50, 51 e 52, e nel foglio 120 particelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 124, 167, 168, 169, 191 e 193.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lecce.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Bari curerà che il comune di Nardò provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Lecce

Verbale di riunione

L'anno millenovecentosessanta, il giorno sedici del mese di luglio, in Santa Maria al Bagno (Nardò), ove la Commissione si è portata in seguito ad avviso di convocazione, si sono riuniti i signori:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto il ricorso del dott. Giuseppe Piccinni avverso la decisione del comune di Nardò di fare costruire un parcheggio coperto a pagamento lungo un suggestivo sperone che si protende nel mare a nord-ovest del viale Lamarmora in Santa Maria al Bagno, costruzione che andrà a deturpare la zona panoramica della spiaggia;

Preso atto delle sollecitazioni dell'Ente provinciale del turismo affinchè il vincolo panoramico della zona sia esteso anche alla nuova strada costruita dall'Amministrazione provinciale da Santa Caterina verso la Torre dell'Alto;

Recatasi in Santa Maria al Bagno alla via Lamarmora e constatato che in zona soggetta a vincolo come da decreto ministeriale 15 ottobre 1952 in *Gazzetta Ufficiale* n. 263, è in corso di costruzione un autoparcheggio coperto;

Percorsa la nuova strada provinciale da Santa Caterina verso Torre dell'Alto e la strada provinciale Santa Maria al Bagno alla Lecce-Gallipoli;

Ritenuto che trattasi di rione di notevole interesse panoramico;

Delibera

di proporre che sia compreso nell'elenco delle bellezze naturali anche la zona sopra menzionata, meglio distinta nelle allegate planimetrie, per gli stessi motivi che consigliarono il precedente vincolo ed in considerazione, pure, degli impianti boschivi effettuati sul posto dal Corpo nazionale delle foreste.

Letto, approvato e sottoscritto.

Avv. Pietro LECCISO, presidente

(9172)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Grosseto sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 19 novembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9155)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 24 novembre 1965, Zilletti Antonietta, notaio residente nel comune di San Sepolcro, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Fucecchio, distretto notarile di Firenze.

(9291)

Decadenza dall'ufficio di notaio

Con decreto presidenziale 19 ottobre 1965, registrato il 17 novembre 1965, il dott. di Chiara Giuseppe è dichiarato decaduto dall'ufficio di notaio per non aver assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel comune di San Chirico Raparo, distretto notarile di Lagonegro.

(9198)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 8 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Governale Paolo, cancelliere capo di pretura presso il Tribunale di Bolzano, contro il decreto ministeriale 15 febbraio 1965.

(9226)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca sulle acque del lago « Alimini Grande » e del canale « Lu Strittu » di Otranto.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile in data 12 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1965, registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 241, è stato riconosciuto, ai sensi del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, il diritto esclusivo di pesca vantato dai germani Tamborino Frisari Giuseppe, Francesco e Achille sulle acque del lago « Alimini Grande » e del canale « Lu Strittu », dichiarati appartenenti al pubblico demanio marittimo.

Il comandante pro-tempore della capitaneria di porto di Brindisi è stato incaricato della esecuzione del suddetto decreto.

(9293)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Randazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1965, il comune di Randazzo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.613.707, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9379)

Autorizzazione al comune di San Piero Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965 il comune di San Piero Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.456.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9385)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965 il comune di Santo Stefano di Camastra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.215.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9387)

Autorizzazione al comune di Sedini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Sedini (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.385.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo soppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9386)

Autorizzazione al comune di Torre del Greco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1965, il comune di Torre del Greco (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9388)

Autorizzazione al comune di Macchiagodena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1965, il comune di Macchiagodena (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9378)

Autorizzazione al comune di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Viareggio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 522.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9380)

Autorizzazione al comune di Fossacesia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1965, il comune di Fossacesia (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9381)

Autorizzazione al comune di Caccuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1965, il comune di Caccuri (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.836.513, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9382)

Autorizzazione al comune di Tufara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1965, il comune di Tufara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9283)

Autorizzazione al comune di Oiatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1965, il comune di Oratino (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.544.481, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9384)

Autorizzazione al comune di Codigoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Codigoro (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9336)

Autorizzazione al comune di Viano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Viano (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.669.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9337)

Autorizzazione al comune di Ramiseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Ramiseto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.446.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9338)

Autorizzazione al comune di Montefalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Montefalco (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.142.574, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9339)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Angelo sul Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Castel Sant'Angelo sul Nera (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.644.401, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9340)

Autorizzazione al comune di Broccostella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1965, il comune di Broccostella (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.597.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9341)

Autorizzazione al comune di Collinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Collinas (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.116.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9342)

Autorizzazione al comune di Torchiarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Torchiarolo (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.592.903, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9343)

Autorizzazione al comune di Castelpetroso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Castelpetroso (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9344)

Autorizzazione al comune di Casacalenda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Casacalenda (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.627.009, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9345)

Autorizzazione al comune di Castel del Giudice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Castel del Giudice (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9346)

Autorizzazione al comune di Bonefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Bonefro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9347)

Autorizzazione al comune di Acquaviva d'Isernia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Acquaviva d'Isernia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.358.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9349)

Autorizzazione al comune di Baranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Baranello (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.006.993, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9348)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Collecroci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Acquaviva Collecroci (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.063.819, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9350)

Autorizzazione al comune di San Sperate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di San Sperate (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9351)

Autorizzazione al comune di Cerro al Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Cerro al Volturno (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.357.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9352)

Autorizzazione al comune di Castelpizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Castelpizzuto (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.014.116, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9354)

Autorizzazione al comune di Rocca di Neto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Rocca di Neto (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.759.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9355)

Autorizzazione al comune di Castel San Vincenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Castel San Vincenzo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.641.241, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9353)

Autorizzazione al comune di Venafro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1965, il comune di Venafro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9356)

Autorizzazione al comune di Sovicille ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1965, il comune di Sovicille (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.284.672, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9269)

Autorizzazione al comune di Piteglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1965, il comune di Piteglio (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.803.036, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9270)

Autorizzazione al comune di Baiso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1965, il comune di Baiso (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.465.628, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9271)

Autorizzazione al comune di Montecastrilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1965, il comune di Montecastrilli (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.310.718, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9272)

Autorizzazione al comune di Brescello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1965, il comune di Brescello (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.997.851, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9273)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio d'identificazione « 239-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Nascondi Mario, con sede in Vicenza, viale Trento n. 35, ha denunciato lo smarrimento di sei punzoni recanti il marchio d'identificazione « 239-VI », a suo tempo assegnato alla ditta stessa.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'Ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(9076)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio d'identificazione « 30-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 30-TO », a suo tempo assegnati alla ditta Luera Giacomo, con sede in Torino, via Principe Tommaso n. 7.

(9081)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio d'identificazione « 427-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 427-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Berdin Adriano, con sede in Bolzano Vicentino (Vicenza), via Capitello n. 6.

(9082)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferma del commissario straordinario dell'Istituto nazionale di Alta Matematica in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 maggio 1965, n. 552-5, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1965, registro n. 76 Pubblica istruzione, foglio n. 399, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il prof. Giuseppe Scorza, ordinario di Analisi matematica nell'Università di Roma, è stato confermato commissario straordinario dell'Istituto nazionale di Alta Matematica in Roma, con decorrenza dal 1° maggio 1965 al 31 dicembre 1965.

(9184)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 229

Corso dei cambi del 1° dicembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,77	624,79	624,765	624,75	624,77	624,77	624,77	624,77	624,73
$ Can.	580,88	580,75	580,60	580,85	580 —	580,85	580,95	580,85	580,85	580,75
Fr. Sv.	144,69	144,71	144,70	144,715	144,75	144,72	144,72	144,72	144,72	144,70
Kr. D.	90,68	90,68	90,69	90,705	90,70	90,67	90,70	90,65	90,67	90,65
Kr. N.	87,48	87,47	87,48	87,48	87,53	87,46	87,475	87,47	87,46	87,45
Kr. Sv.	120,80	120,84	120,83	120,84	120,80	120,81	120,845	120,80	120,81	120,80
Fol.	173,41	173,33	173,39	173,39	173,35	173,40	173,37	173,40	173,40	173,38
Fr. B.	12,58	12,589	12,59	12,5880	12,585	12,58	12,58925	12,58	12,58	12,585
Franco francese	127,50	127,51	127,52	127,51	127,50	127,49	127,51	127,49	127,49	127,49
Lst.	1751,45	1751,20	1751,40	1751,35	1751,22	1751,10	1751,25	1751,10	1751,10	1751,25
Dm. occ.	156,19	156,22	156,23	156,235	156,18	156,18	156,22	156,19	156,18	156,19
Scell. Austr.	24,18	24,18	24,185	24,1830	24,15	24,18	24,183	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,84	21,86	21,85	21,865	21,75	21,86	21,845	21,86	21,86	21,85
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4310	10,435	10,43	10,432	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 1° dicembre 1965

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	103,775
Redimibile 3,50 % 1934	99,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,885
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100 975
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100 9)
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° dicembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,767
1 Dollaro canadese	580,90
1 Franco svizzero	144,717
1 Corona danese	90,702
1 Corona norvegese	87,477
1 Corona svedese	120,842
1 Fiorino olandese	173,38
1 Franco belga	12,589
1 Franco francese	127,51
1 Lira sterlina	1751,30
1 Marco germanico	156,227
1 Scellino austriaco	24,183
1 Escudo Port.	21,855
1 Peseta Sp.	10,431

per il periodo dal 1° luglio 1965 al 31 luglio 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 20 (Settore suinicolo) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER 100 KG DI PESO NETTO, VALIDI DAL 1° LUGLIO 1965 AL 20 LUGLIO 1965

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:												
	03	- scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg o più	2.522		zero		987		zero		3.421		9.265	
	02 04	- altri	2.967		zero		1.162		zero		4.024		10.900	
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:												
	64 73	- suini macellati, presentati in carcasse intere o in mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.859		zero		1.511		zero		5.233		14.174 (*d*)	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	6.888		zero		2.568		zero		9.341		24.971 (*e*)	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata	7.125		zero		2.115		zero		7.692		20.436	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata	6.013		zero		2.100		zero		8.846		23.874	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	2.309		zero		600		zero		3.132		9.369	
	71 79	- altre	7.125		zero		2.568		zero		9.341		24.971	
ex 02.01-B-II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (*a*)	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*b*)	0	zero (*c*)	0

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
ex 02.01-B--II-*b*-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		5		0		2		0		7		20
	81 91	- teste e parti di teste; gole	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		1.593 (*b*)		4.229 (*c*)	
	82 92	- zampe; code	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		604 (*b*)		1.516 (*c*)	
	83 93	- reni	zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		zero (*b*)		6.264 (*b*)		16.480 (*c*)	
	84 94	- fegato	4.206 (*b*)		zero (*b*)		1.647 (*b*)		zero (*b*)		5.704 (*b*)		15.979 (*c*)	
	85 95	- cuore, lingua, polmone	2.585 (*b*)		zero (*b*)		1.012 (*b*)		zero (*b*)		3.506 (*b*)		9.232 (*c*)	
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.241 (*b*)		zero (*b*)		1.269 (*b*)		zero (*b*)		4.396 (*b*)		12.204 (*c*)	
	89 99	- non nominato	3.241 (*b*)		zero (*b*)		1.269 (*b*)		zero (*b*)		4.396 (*b*)		12.204 (*c*)	
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:												
		- lardo:												
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	1.297		zero		1.346		zero		1.758		4.832	
	05	- - secco o affumicato	1.466		zero		1.599		zero		1.989		5.452	
	07	- grasso di maiale	1.094		zero		403		zero		1.484		4.036	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, di maiale salate o in salamoia, secche o affumicate:												
		- carni:												
		- - salate o in salamoia:												
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.859		zero		1.511		zero		5.233		14.174	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	6.883		zero		2.568		zero		9.341		24.971	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Belgio Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
02.06-B (*Segue*)	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	7.125		zero		2.115		zero		7.692		20.436	
	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata	6.013		zero		2.100		zero		8.846		23.874	
	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	2.309		zero		600		zero		3.132		9.369	
	13	- - - altre	7.125		zero		2.568		zero		9.341		24.971	
		- - secche o affumicate:												
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	5.518		zero		2.160		zero		7.483		20.269	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	10.110		zero		3.958		zero		13.710		36.640	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	10.178		zero		3.021		zero		10.466		27.802	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	9.262		zero		3.235		zero		12.978		35.019	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	3.126		zero		853		zero		4.239		12.688	
	21	- - - altre	10.178		zero		3.958		zero		13.710		36.640	
		- frattaglie commestibili:												
	24	- - teste e parti di teste; gole . .	zero		zero		zero		zero		1.593		4.229	
	25	- - zampe; code	zero		zero		zero		zero		604		1.516	
	26	- - reni	zero		zero		zero		zero		6.264		16.480	
	27	- - fegato	4.206		zero		1.647		zero		5.704		15.979	
	28	- - cuore, lingua, polmone . . .	2.585		zero		1.012		zero		3.506		9.232	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.241		zero		1.269		zero		4.396		12.204	
	32	- - altre	3.241		zero		1.269		zero		4.396		12.204	
15.01-A-II	07	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	1.351		zero		523		zero		1.832		4.961	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato di maiale	5.627 (b)	7	1.807 (b)	2	3.302 (b)	4	1.807 (b)	2	6.987 (b)	9	19.526 (c)	24
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale:												
	26	- salsicce e salami, stagionati	9.396		2.798		5.361		2.798		11.746		33.823	
	27	- salami a base di sangue	3.982		1.551		2.502		1.551		4.847		12.558	
	28	- prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili	11.031		1.808		5.419		1.808		14.315		41.120	
	31	- non nominati	6.191		2.487		3.937		2.487		7.510		21.310	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale	5.518 (b)	8	2.199 (b)	3	3.499 (b)	5	2.199 (b)	3	6.700 (b)	9	18.263 (c)	25
ex 16.02-B-II-b		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre: contenenti carni o frattaglie di maiale:												
		- contenenti esclusivamente carni o frattaglie:												
		- - contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale:												
	25	- - - prosciutto o filetto	11.656		2.434		6.044		2.434		14.941		43.862	
	27	- - - spalla	9.473		2.450		5.199		2.450		11.974		34.221	
	29	- - - altre	6.742		2.381		4.038		2.381		8.295		23.070	
	31	- - altre	5.708		3.084		4.111		3.084		6.642		17.659	
		- altre:												
	35	- - pasticci a base di sangue	4.337		2.253		3.069		2.253		5.079		12.509	
	39	- - non nominate	2.980		2.324		2.581		2.324		3.214		7.204	

(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze
(b) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria, sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(c) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T C) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(d) Per le provenienze dalla Svezia e dalla Danimarca si applica un supplemento di prelievo di lire 2.000 per 100 kg di peso netto
(e) Per le provenienze dalla Jugoslavia e dalla Danimarca si applica un supplemento di prelievo di lire 2000 per 100 kg di peso netto.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER 100 KG DI PESO NETTO, VALIDI DAL 21 LUGLIO 1965 AL 31 LUGLIO 1965

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.C. %
01.03-A-II		Animali vivi della specie suina, delle specie domestiche, diversi dai riproduttori di razza pura, di qualsiasi età:												
	03	- scrofe da macello che abbiano figliato almeno una volta, pesanti per capo 160 kg o più	2.522		zero		987		zero		3.421		9.265	
	02 04	- altri	2.967		zero		1.162		zero		4.024		10.900	
ex 02.01-A-III-a		Carni della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:												
	64 73	- suini macellati, presentati in carcasse intere o in mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.859		zero		1.511		zero		5.233		14.174 (d)	
	65 74	- prosciutto, anche in parti, non disossato	6.888		zero		2.568		zero		9.341		24.971 (e)	
	66 75	- spalla, anche in parti, non disossata	7.125		zero		2.115		zero		7.692		20.436 (f)	
	67 76	- lombata, anche in parti, non disossata	6.013		zero		2.100		zero		8.846		23.874	
	68 77	- pancetta (ventresca), anche in parti	2.309		zero		600		zero		3.132		9.369 (g)	
	71 79	- altre	7.125		zero		2.568		zero		9.341		24.971 (h)	
ex 02.01-B-II-a-1	29 31	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, destinate alla fabbricazione dei prodotti farmaceutici (a)	zero (b)	0	zero (b)	0	zero (b)	0	zero (b)	0	zero (b)	0	zero (c)	0
ex 02.01-B-II-b-1		Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate, altre:		5		0		2		0		7		20
	81 91	- teste e parti di teste; gole	zero (b)		zero (b)		zero (b)		zero (b)		1.593 (b)		4.229 (c)	
	82 92	- zampe; code	zero (b)		zero (b)		zero (b)		zero (b)		604 (b)		1.516 (c)	
	83 93	- reni	zero (b)		zero (b)		zero (b)		zero (b)		6.264 (b)		16.480 (c)	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Belgio Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
ex 02.01-B-II-b-1 (Segue)	84 94	- fegato	4.206 (b)		zero (b)		1.647 (b)		zero (b)		5.704 (b)		15.979 (c)	
	85 95	- cuore, lingua, polmone	2.585 (b)		zero (b)		1.012 (b)		zero (b)		3.506 (b)		9.232 (c)	
	86 96	- fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.241 (b)		zero (b)		1 269 (b)		zero (b)		4.396 (b)		12.204 (c)	
	89 99	- non nominate	3.241 (b)		zero (b)		1.269 (b)		zero (b)		4.396 (b)		12.204 (c)	
ex 02.05		Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:												
		- lardo:												
	03	- - fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	1.297		zero		1.346		zero		1.758		4.832 (i)	
	05	- - secco o affumicato	1.466		zero		1.599		zero		1.989		5.452	
	07	- grasso di maiale	1.094		zero		408		zero		1.484		4.036	
02.06-B		Carni e frattaglie, commestibili, di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate:												
		- carni:												
		- - salate o in salamoia:												
	06	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	3.859		zero		1.511		zero		5.233		14.174 (d)	
	07	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	6.888		zero		2.568		zero		9.341		24.971 (e)	
	08	- - - spalla, anche in parti, non disossata	7.125		zero		2.115		zero		7.692		20.436 (f)	
	09	- - - lombata, anche in parti, non disossata	6.013		zero		2.100		zero		8.846		23.874	

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Belgio Prelievo	Belgio %	Germania Prelievo	Germania %	Francia Prelievo	Francia %	Lussemburgo Prelievo	Lussemburgo %	Paesi Bassi Prelievo	Paesi Bassi %	Paesi terzi Prelievo	Paesi terzi T.O. %
02.06-B (*Segue*)	10	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	2.309		zero		600		zero		3.132		9.369 (*g*)	
	13	- - - altre	7.125		zero		2.563		zero		9.341		24.971 (*h*)	
		- - secche o affumicate:												
	14	- - - carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	5.518		zero		2.160		zero		7.483		20.269	
	15	- - - prosciutto, anche in parti, non disossato	10.110		zero		3.958		zero		13.710		36.640	
	16	- - - spalla, anche in parti, non disossata	10.178		zero		3.021		zero		10.466		27.802	
	17	- - - lombata, anche in parti, non disossata	9.262		zero		3.235		zero		12.978		35.019	
	18	- - - pancetta (ventresca), anche in parti	3.126		zero		853		zero		4.239		12.688	
	21	- - - altre	10.178		zero		3.958		zero		13.710		36.640	
		- frattaglie commestibili:												
	24	- - teste e parti di teste; gole . .	zero		zero		zero		zero		1.593		4.229	
	25	- - zampe; code	zero		zero		zero		zero		604		1.516	
	26	- - reni	zero		zero		zero		zero		6.264		16.480	
	27	- - fegato	4.206		zero		1.647		zero		5.704		15.979	
	28	- - cuore, lingua, polmone . . .	2.585		zero		1.012		zero		3.506		9.232	
	29	- - fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago (il tutto assieme)	3.241		zero		1.269		zero		4.396		12.204	
	32	- - altre	3.241		zero		1.269		zero		4.396		12.204	
15.01-A-II	07	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	1.351		zero		529		zero		1.832		4.961	
ex 16.01-A	06 16	Salsicce, salami e simili, di fegato di maiale	5.627 (*b*)	7	1.807 (*b*)	2	3.302 (*b*)	4	1.807 (*b*)	2	6.987 (*b*)	9	19.526 (*c*)	24

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Belgio Prelievo	%	Germania Prelievo	%	Francia Prelievo	%	Lussemburgo Prelievo	%	Paesi Bassi Prelievo	%	Paesi terzi Prelievo	T.C. %
ex 16.01-B		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, altri, contenenti carni o frattaglie di maiale:												
	26	- salsicce e salami, stagionati	9.396		2.798		5.381		2.798		11.746		33.823	
	27	- salami a base di sangue	3.982		1.551		2.502		1.551		4.847		12.558	
	28	- prosciutti e spalle, in vesciche od involucri simili	11.031		1.808		5.419		1.808		14.315		41.120	
	31	- non nominati	6.191		2.487		3.937		2.487		7.510		21.310	
ex 16.02-A-II	02	Altre preparazioni e conserve di fegato di maiale	5.518 (*b*)	8	2.199 (*b*)	3	3.499 (*b*)	5	2.199 (*b*)	3	6.700 (*b*)	9	18.263 (*c*)	25
ex 16.02-B-II-*b*		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, altre: contenenti carni o frattaglie di maiale:												
		- contenenti esclusivamente carni o frattaglie:												
		- - contenenti esclusivamente carni o frattaglie di maiale:												
	25	- - - prosciutto o filetto . . .	11.656		2.434		6.014		2.434		14.941		43.862	
	27	- - - spalla	9.473		2.450		5.199		2.450		11.974		34.221	
	29	- - - altre	6.742		2.381		4.038		2.381		8.295		23.070	
	31	- - altre	5.708		3.084		4.111		3.084		6.642		17.659	
		- altre:												
	35	- - pasticci a base di sangue . .	4.337		2.253		3.069		2.253		5.079		12.509	
	39	- - non nominate	2.930		2.324		2.581		2.324		3.214		7.204	

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero per le finanze.
(*b*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota percentuale, indicata per ciascuna provenienza comunitaria, sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*c*) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio della tariffa doganale comune (T.C.) sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.
(*d*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 1.875,00 per 100 Kg di peso netto.
(*e*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 2.812,50 per 100 Kg di peso netto.
(*f*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 2.187,50 per 100 Kg di peso netto.
(*g*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 1.562,50 per 100 Kg di peso netto.
(*h*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 2.812,50 per 100 Kg di peso netto.
(*i*) Si applica un supplemento di prelievo di lire 750,00 per 100 Kg di peso netto.

(7250)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventitre posti di vice ragioniere in prova dell'Amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1964, registro n. 12, foglio n. 126, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 22 ottobre 1964, col quale è stato indetto un concorso per esami a ventitre posti di vice ragioniere aggiunto in prova nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventitre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1964, è costituita come appresso:

Pennacchia dott. Guido, magistrato di Corte d'appello, presidente;

Fichera prof. Salvatore, ordinario di computisteria nell'Istituto tecnico commerciale «Gioberti» di Roma, componente;

Nuzzo prof. Manlio, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico commerciale «Gioberti» di Roma, componente;

Soldano dott. Luigi, ispettore generale nell'Amministrazione degli Istituti di previdenza e pena, componente;

Valenti dott. Luigi, ispettore generale nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, componente;

Arredi prof.ssa Margherita, ordinaria di lingua tedesca presso l'Istituto tecnico commerciale di Viterbo, componente aggiunto;

Ianniello dott. Vincenzo, direttore superiore nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena, segretario.

La spesa di L. 160.000 (lire centosessantamila) verrà imputata sul cap. 1051/art. 5 del bilancio passivo di questo Ministero per l'anno finanziario 1965.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1965
Registro n. 34 Grazia e giustizia, foglio n. 243. — GALLUCCI

(9402)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di un inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Belluno, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di un inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Belluno, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 dell'11 maggio 1965, avrà luogo in Belluno presso l'Aula Magna della Scuola elementare «Gabelli» il giorno 20 dicembre 1965, con inizio alle ore 10.

(9436)

Diario della prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato in lingua italiana per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cuneo, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cuneo, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 22 giugno 1965, avrà luogo in Cuneo presso il Liceo classico «S. Pellico», corso Giolitti, 13, il giorno 14 gennaio 1966, con inizio alle ore 8,45.

(9438)

Diario della prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato in lingua italiana per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Agrigento, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Agrigento, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 10 maggio 1965, avrà luogo in Agrigento presso l'Aula Magna dell'Istituto magistrale «R. Politi», via Acrone, il giorno 8 febbraio 1966, con inizio alle ore 8,30.

(9435)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2300/15.17/MP, del 10 maggio 1965, con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici dei posti di ostetrica condotta, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1963;

Considerato che a seguito delle rinuncie delle aventi diritto si è resa vacante la condotta ostetrica di Nughedu S. N.;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta, alla concorrente che vi ha diritto, secondo la indicazione preferenziale apposta nella rispettiva domanda di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 2299/15.17/MP, del 10 maggio 1965;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alla ostetrica sottoelencata è assegnata la condotta a fianco indicata:

ostetrica Poltronieri Luciana: Nughedu S. N.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Sassari, addì 20 novembre 1965

Il medico provinciale: FADDA

(9202)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3863 del 14 luglio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1963;

Considerato che delle condotte mediche dei Comuni assegnate, con precedente decreto n. 5471 del 12 ottobre 1965, sono rimaste vacanti alcune sedi, quali per tacita rinunzia, quali per espressa rinuncia dei vincitori;
Esaminate le domande dei concorrenti idonei e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuno di essi ha dichiarato di concorrere;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
A modifica di quanto disposto col precedente decreto numero 5471 del 12 ottobre 1965;

Decreta:

I candidati sottosegnati, compresi nella graduatoria degli idonei, di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche dei Comuni a fianco indicati:
1) Achille Mileto: Reggio Calabria, Zona Nord;
2) Rosario Altomonte: Reggio Calabria, S. Caterina;
3) Luigi Catizone: Reggio Calabria, Rosalì;
4) Corrado Pelaia: Rosarno, frazione San Ferdinando;
5) Raffaele Antonio Misiti: Caulonia, frazione San Nicola;
6) Raffaele Mario Misiti: Montebello Jonico, frazione Fossato;
7) Enrico Tenio: Seminara, 2ª condotta;
8) Natale Falduto: Staiti;
9) Francesco Gullì: Serrata.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 11 novembre 1965

Il medico provinciale: LANIA

(8894)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 905 del 31 maggio 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1963;
Visto il proprio decreto n. 906 del 31 maggio 1965 e con il quale sono stati dichiarati i vincitori del predetto concorso;
Visto gli atti d'Ufficio dal quale risulta che il dott. Costantino Stori sesto classificato ha rinunciato alla condotta veterinaria consorziale di Quingentole-Schivenoglia;
Considerato che il dott. Ermanno Martelli, settimo classificato appositamente interpellato ha comunicato di accettare la condotta consorziale di Quingentole-Schivenoglia;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto gli articoli 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto la legge 13 marzo 1958, n. 290;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 906 del 31 maggio 1965, il dott. Ennio Martelli è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Quingentole-Schivenoglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura di Mantova ed a quello dei Comuni interessati.

Mantova, addì 15 novembre 1965

Il veterinario provinciale: BUCALO

(8980)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 1965, n. 20.

Autorizzazione all'acquisto di beni immobili per uffici, enti ed istituti, dipendenti dalla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 19 *del* 19 *ottobre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la provvista delle sedi degli Uffici regionali e degli Enti od Istituti, dipendenti dalla Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare beni immobili ed a eseguire costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti, adattamenti e sistemazioni di fabbricati.

Art. 2.

Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico alle disponibilità dello stanziamento iscritto al capitolo 2120581 dell'esercizio finanziario 26 maggio 31 dicembre 1964 e di quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 14 ottobre 1965

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1965, n. 21.

Istituzione dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia (E.S.A.).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 19 *del* 19 *ottobre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito l'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia (E.S.A.) avente personalità giuridica pubblica, il cui funzionamento è regolato dalle norme della presente legge.

L'Ente ha sede nella città di Udine e potrà avere uffici decentrati nelle località di maggior interesse per l'artigianato del Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2.

L'E.S.A., in armonia con la programmazione regionale, ha lo scopo di promuovere lo sviluppo dell'artigianato regionale, attuando le iniziative idonee a sostenerlo e a tutelarlo.

A tal fine:

a) presta la sua assistenza tecnica alle imprese artigiane e promuove l'aggiornamento tecnologico e l'incremento della produttività aziendale;

b) presta la sua assistenza commerciale per il collocamento in Italia e all'estero dei prodotti artigiani e cura la partecipazione a mostre e fiere regionali, nazionali e internazionali;

c) incoraggia lo sviluppo delle attività artistiche e tradizionali dell'artigianato regionale;

d) cura l'aggiornamento tecnico-professionale dei titolari di imprese artigiane anche mediante corsi e raccolte tecnologiche;

e) promuove la cooperazione nell'artigianato, con particolare riferimento alle associazioni consortili;

f) presta la sua consulenza e la sua collaborazione agli organi ed enti preposti alla programmazione, al credito e dall'istruzione professionale, relativamente ai problemi che interessano l'artigianato regionale;

g) promuove la ricerca delle fonti di rifornimento di materie prime, di semilavorati, di energia e di carburante e di ogni altro prodotto necessario all'attività dell'impresa artigiana;

h) esegue tutti quegli altri compiti o incarichi che possono essergli affidati dall'Amministrazione regionale, nell'interesse dell'artigianato regionale.

Art. 3.

Per il raggiungimento degli scopi e per l'esercizio delle attività indicate nell'articolo precedente. l'Ente potrà valersi della collaborazione di altri Enti aventi fini analoghi.

L'Ente, inoltre, si avvarrà:

a) delle informazioni, dei dati statistici e delle notizie fornitigli dalle Camere di commercio, industria e agricoltura e dalle Commissioni, provinciali, circondariali e regionale per l'artigianato;

b) della consulenza e della collaborazione, in via eccezionale, di esperti di riconosciuto valore nello studio di problemi tecnici, artistici, economici e commerciali dell'artigianato.

L'eventuale partecipazione finanziaria ad altri Enti deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.

Art. 4.

L'Ente ha un patrimonio ed un bilancio proprio.

Alle spese per il funzionamento e per l'attività dell'Ente si provvede:

a) con le rendite patrimoniali;

b) con gli eventuali proventi di servizi ed attività;

c) con i contributi disposti dalla Regione;

d) con le oblazioni volontarie o liberalità disposte da Enti pubblici o da privati;

e) con i proventi di particolari operazioni autorizzate a termini di legge.

Art. 5.

Sono organi dell'Ente:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il Collegio dei sindaci;

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore dell'artigianato, è composto, oltre che dal presidente dell'Ente, da:

a) otto rappresentanti delle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative operanti nella Regione, scelti tra i designati dalle stesse organizzazioni, in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le provincie della Regione e del Circondario di Pordenone;

b) tre rappresentanti di lavoratori, scelti tra i designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative della Regione;

c) un funzionario dell'Assessorato dell'artigianato;

d) un rappresentante di ciascuna Camera di commercio, industria ed agricoltura esistente nella Regione, e, alla sua costituzione, il rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura del Circondario di Pordenone.

Il Consiglio dura in carica 4 anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Qualora, durante il quadriennio, si rendessero vacanti dei posti in seno al Consiglio, il Presidente della Giunta Regionale provvederà alle nuove nomine nei termini e nei modi di cui al presente articolo.

Alle sedute del Consiglio partecipa, con voto consultivo, il direttore dell'Ente, il quale funge anche da segretario.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione cura la gestione dell'Ente; e conseguentemente provvede, fra l'altro:

a) compilare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

b) a formare i programmi di attività dell'Ente;

c) a determinare i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento dell'Ente;

d) ad accettare donazioni e liberalità;

e) a deliberare su ogni altro atto di ordinaria amministrazione;

f) a deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni mese ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal presidente; in via straordinaria, quando ne sia fatta domanda motivata da almeno un terzo dei consiglieri o dal Collegio dei sindaci.

Le riunioni del Consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti aventi diritto a voto.

Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

I consiglieri di Amministrazione che mancassero tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, senza giustificati motivi, si intendono dimissionari.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, nomina fra i componenti di cui alla lettera *a*) dell'art. 6, il vice presidente che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita tutte le funzioni.

Art. 10.

Il presidente, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, scelto in una rosa di nomi indicati dalle organizzazioni artigiane della Regione, ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e dà esecuzione alle deliberazioni regolarmente approvate.

In caso d'urgenza, per l'ordinaria amministrazione, il presidente ha la facoltà di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale ne darà comunicazione per la ratifica nella prima seduta successiva.

Tali provvedimenti d'urgenza debbono essere immediatamente trasmessi all'Assessore dell'artigianato, che può pronunciarne l'annullamento, per illegittimità, entro cinque giorni dal ricevimento.

Art. 11.

Il Collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e designati come segue: due sindaci effettivi, di cui almeno uno iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, e uno supplente dall'Assessore delle finanze; un sindaco effettivo ed uno supplente dall'Assessore dell'artigianato.

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 12.

Il Collegio sindacale deve:

a) esaminare i bilanci;

b) predisporre le relazioni che accompagnano i bilanci stessi;

c) controllare la gestione finanziaria dell'Ente.

Il Collegio dei sindaci assiste alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Alla direzione dell'Ente è preposto un direttore, nominato dal Consiglio d'amministrazione, previo pubblico concorso o, eccezionalmente, per chiamata, il quale sovraintende al personale e agli uffici, cura, sotto la vigilanza del presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, esercitando tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti interni.

Art. 14.

Al presidente, al vice presidente e ai sindaci dell'Ente, è dovuta un'indennità di carica. Ai consiglieri di amministrazione, è dovuto un gettone di presenza.

Art. 15.

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il mese di ottobre, per l'esercizio successivo; entro il mese di aprile deve essere approntato il conto consuntivo per l'esercizio trascorso. Detto conto e la relazione che lo accompagna devono essere depositati presso il Consiglio regionale entro il 30 settembre.

Art. 16.

Le deliberazioni del Consiglio di amministarzione devono essere trasmesse, nel termine di cinque giorni, per l'approvazione, al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore da lui delegato e diventano esecutive subito dopo la comunicazione dell'approvazione o dopo trascorsi venti giorni dal loro ricevimento senza che sia stato adottato alcun provvedimento.

Le deliberazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) e *f*) del precedente art. 7, devono essere sottoposte all'approvazione della Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore dell'artigianato; e non possono avere esecuzione se non dopo tale approvazione.

Art. 17.

L'Assessore dell'artigianato può disporre, in ogni tempo, ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'Ente.

Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto od uno o più dei suoi componenti possono essere revocati per gravi irregolarità amministrative o per gravi violazioni della presente legge e dei regolamenti dell'Ente, con decreto motivato dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'artigianato, previa deliberazione della Giunta medesima, sentite le deduzioni del Consiglio di amministrazione e dei componenti cui la revoca si riferisce.

In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'artigianato, previa deliberazione della Giunta medesima, nomina un commissario straordinario, che non può rimanere in carica più di sei mesi.

In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, di rinuncia o decadimento di uno o più dei suoi membri, la sostituzione avviene con il medesimo metodo di nomina previsto all'art. 6 della presente legge.

Art. 18.

Per la costituzione del patrimonio iniziale dell'Ente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di L. 300.000.000.

A tale onere si farà fronte con lo stanziamento inscritto al capitolo 25812731 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1965.

La denominazione di detto capitolo è così modificata: « Fondo per la costituzione del patrimonio iniziale dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato del Friuli-Venezia Giulia ».

Art. 19.

Per le finalità di cui all'art. 2 della presente legge, la Regione è altresì autorizzata a concedere un contributo annuale, da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio regionale, in rapporto alle disponibilità finanziarie ed alle necessità dell'Ente medesimo.

Per l'esercizio finanziario 1965 il contributo sarà determinato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro il limite massimo complessivo di L. 200.000.000.

Nello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1965 è istituito il capitolo 14804303 con la seguente denominazione: « Contributo a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'artigianato ».

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 200.000.000 dal capitolo 25812731 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1965.

Art. 20.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente provvederà a deliberare i regolamenti interni.

L'assunzione del personale, salvo quello per il primo impianto degli uffici dell'Ente, deve avvenire per pubblico concorso.

Con successiva legge regionale sarà determinata la dotazione organica del personale e saranno stabilite le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale medesimo.

Art. 21.

In caso di estinzione dell'Ente, il patrimonio mobiliare e immobiliare sarà totalmente devoluto alla Regione.

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 ottobre 1965

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1965, n. 22.

Provvidenze per l'edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 20 *del* 30 *ottobre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Provincie ed ai Comuni contributi, in conto capitale e sugli interessi, per la costruzione, l'ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici destinati a sede di istituti d'istruzione tecnica o professionale.

I contributi, di cui al precedente comma, possono essere concessi anche a favore dei Comuni, delle Province, degli istituti pubblici di assistenza, beneficenza e loro consorzi, enti e istituzioni che assumano l'onere per la costruzione, l'ampliamento, il completamento ed il riattamento di edifici destinati a sede di scuole materne.

Art. 2.

Il contributo in conto capitale potrà essere concesso per le sole opere già ammesse a contributo statale, sulla quota di spesa non coperta da detto contributo statale, e comunque non potrà superare la misura massima del 50 % del costo totale dell'opera.

Art. 3.

Il contributo sugli interessi, per un periodo non superiore a 35 anni, potrà concedersi — per le opere che non abbiano potuto ottenere il contributo statale — fino alla misura massima del 6 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, comprendendosi, in quest'ultima, una quota non superiore al 7 per cento del costo delle opere, per spese generali, tecniche e di collaudo.

Art. 4.

Le domande di concessione dei contributi indicati negli articoli precedenti devono essere presentate all'Assessorato dei lavori pubblici entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Esse dovranno essere corredate, nei casi di cui all'art. 2, dal progetto esecutivo delle opere e da copia del provvedimento di ammissione al contributo statale e, nei casi di cui all'art. 3, dal progetto esecutivo oppure dal progetto di massima, accompagnato da una relazione sulla necessità delle opere.

Art. 5.

La Giunta regionale approva il piano di ripartizione dei fondi disponibili, su proposta dell'Assessore all'Istruzione ed alle attività culturali di concerto con l'Assessore ai lavori pubblici.

A seguito di tale ripartizione l'Assessore ai lavori pubblici, nei casi di cui all'art. 3, stabilisce e comunica ai richiedente il termine entro il quale dovranno essere presentati il progetto esecutivo delle opere, qualora questo non sia stato allegato alla domanda, e la documentazione atta a dimostrare con quali mezzi si farà fronte alla spesa.

Art. 6.

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore all'uopo delegato.

Nei casi di cui all'art. 3, con il medesimo decreto si provvede all'approvazione del progetto ed alla fissazione dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, e per le eventuali espropriazioni.

Art. 7.

L'erogazione del contributo, di cui all'art. 2, ha luogo in base agli stati di avanzamento dei lavori, nonchè in base agli atti di contabilità finale ed al certificato di collaudo regolarmente approvato.

L'erogazione del contributo, di cui all'art. 3, ha luogo in annualità costanti, a decorrere dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data di approvazione del certificato di collaudo. Qualora il beneficiario abbia fatto ricorso ad operazione di mutuo, il contributo viene versato direttamente all'Ente mutuante con le modalità disposte nel decreto di concessione.

Art. 8.

Gli immobili, oggetto dei contributi di cui al precedente art. 1, secondo comma, sono vincolati per anni 10 alla destinazione indicata nel decreto di concessione.

Art. 9.

Per fronteggiare gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 della presente legge, è autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1965, la spesa di L. 500.000.000.

A detta spesa si fa fronte con lo stanziamento inscritto al capitolo 22711531 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1965.

Alla determinazione degli stanziamenti da iscrivere per gli esercizi successivi, si provvederà, in rapporto alle effettive esigenze, con la legge d'approvazione del bilancio.

Per la concessione di contributi di cui all'art. 3, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1965, il limite di impegno di L. 100.000.000.

Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione, in misura di L. 100.000.000 per ciascuno degli anni finanziari dal 1965 al 1999.

Alla copertura dell'onere di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1965 si farà fronte con lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1965 al capitolo 22711532.

Gli stanziamenti, eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vennero disposti, non decadono sino a quando, a giudizio della Giunta regionale, permanga la necessità della spesa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 ottobre 1965

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1965, n. 23.

Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 20 *del* 30 *ottobre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale, nei limiti dei fondi annualmente stanziati nel bilancio regionale, è autorizzata:

1) *a*) a concedere sovvenzioni e sussidi a Province e Comuni, nonchè ad istituzioni, enti ed associazioni che perseguono fini di assistenza di carattere materiale, ricreativo-educativo o sociale, per lo svolgimento e l'incremento delle loro attività e per la provvista dei mezzi relativi, compresi impianti, attrezzature ed arredamenti;

b) ad assegnare ai medesimi sussidi straordinari, affinchè siano destinati:

a favore di lavoratori o dei loro familiari, mutilati od invalidi, profughi od orfani ed, in genere, di persone che si trovino in condizioni di particolare bisogno;

a favore di bambini, adolescenti e giovani, privi di adeguata assistenza, soprattutto per consentirne l'accoglimento in asili nido, scuole materne, colonie marine e montane, istituti di educazione;

a favore di altre persone particolarmente abbisognevoli di aiuto, in dipendenza di pubbliche calamità o di altri gravi eventi;

c) a sostenere spese dirette per le varie attività assistenziali, di cui sopra, a favore del personale regionale e dei loro familiari;

2) a concedere sovvenzioni e sussidi a Province, Comuni, enti, istituti, associazioni e cooperative ed a sostenere spese dirette, al fine di promuovere e potenziare l'attività didattico-divulgativa in agricoltura e di diffondere i sistemi razionali di coltivazione ed allevamento, di conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, nonchè al fine di sostenere la cooperazione agricola, e di favorire la diffusione degli impianti collettivi;

3) *a*) a concedere sovvenzioni e sussidi ad enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati ed a sostenere spese dirette per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale, nonchè per iniziative tendenti allo sviluppo della cooperazione;

b) a concedere sovvenzioni e sussidi ad espositori od operatori economici della Regione, per la partecipazione, anche fuori del territorio regionale o nazionale, a fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi;

c) a sostenere spese dirette per l'intervento della Regione a tali manifestazioni nonchè per la provvista di impianti ed attrezzature in fiere, mostre, mercati, rassegne ed esposizioni, alle quali partecipino gli espositori od operatori di cui sopra;

4) *a*) a concedere sovvenzioni, sussidi, compensi e premi ad enti ed istituti, società ed agenzie di stampa, associazioni e comitati, editori, studiosi e giornalisti, nonchè a sostenere spese dirette, anche mediante la stipulazione di convenzioni, per la redazione, la stampa e la diffusione di articoli, notiziari, bollettini, manifesti e giornali murali, studi, documentazioni, opuscoli, monografie, riviste ed altre pubblicazioni, per le informazioni radio-televisive e per l'assunzione e la distribuzione di materiale fotocinematografico: e ciò al fine di divulgare la conoscenza dei problemi regionali e di documentare l'attività e gli interventi della Regione;

b) ad erogare contributi ed a sostenere spese dirette, anche mediante stipulazione di convenzioni, per l'acquisto, la produzioine e la proiezione di documenti cinematografici, concernenti avvenimenti, manifestazioni ed iniziative regionali e per incoraggiare e sostenere pubblicazioni di carattere giuridico, economico, sociale, artistico, tecnico, culturale in genere, che presentino interesse per la Regione;

c) a concedere compensi, onorari e rimborsi, per studi, indagini, collaborazioni ed altre speciali prestazioni di particolare interesse per la Regione, comprese quelle relative a corsi di formazione e di perfezionamento per il personale regionale;

5) a concedere sovvenzioni e sussidi a favore di biblioteche, archivi, gallerie, musei, discoteche e cineteche, per la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio culturale, artistico ed archeologico della Regione; ed a sostenere spese dirette per tali finalità;

6) *a*) a concedere sovvenzioni, sussidi e premi ad istituzioni, sodalizi, associazioni ed enti vari, al fine di incoraggiarne e sostenerne le iniziative e le attività culturali ed artistiche, ricreative e sportive, queste ultime di carattere dilettantistico, anche se attuate attraverso spettacoli teatrali, musicali, folcloristici, ricreativi e sportivi ed altre analoghe manifestazioni, ai fini di educazione e di divulgazione popolare oltre che di richiamo turistico;

b) a concedere sovvenzioni e sussidi ad enti, associazioni e comitati che, anche fuori del territorio regionale, si propongono di conservare e divulgare le tradizioni, la cultura ed i costumi del Friuli-Venezia Giulia, nonchè di assistere i friulani ed i giuliani residenti in altre regioni od all'estero;

7) a concedere contributi per lo sviluppo dell'istruzione universitaria nell'ambito della Regione e per le attrezzature didattiche e scientifiche degli istituti delle varie facoltà, nonchè ad assumere la spesa per la istituzione di cattedre universitarie convenzionate, di interesse regionale.

Art. 2.

Le sovvenzioni, i sussidi, i premi e gli altri interventi, previsti dalla presente legge, sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, previo accertamento degli elementi posti a base delle relative richieste.

La Giunta regionale determina la misura e le modalità di pagamento o di erogazione, tenendo conto delle disponibilità dei fondi stanziati negli appositi capitoli di bilancio ed, a seconda dei casi, delle necessità e dei bisogni accertati e documentati, dell'importanza e del carattere delle iniziative, delle manifestazioni, degli studi, delle prestazioni e delle attività programmate, nonchè di ogni altra circostanza che valga a determinare l'entità dell'intervento.

E' fatto obbligo ai beneficiari delle provvidenze di cui sopra, di fornire la dimostrazione e la documentazione dell'impiego delle stesse, secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1965 le seguenti spese:

a) L. 800.000.000 per le iniziative di cui all'art. 1, punto 1;
b) L. 360.000.000 per le iniziative di cui all'art. 1, punto 2;
c) L. 65.000.000 per le iniziative di cui all'art. 1, punto 3;
d) L. 125.000.000 per le iniziative di cui all'art. 1, punto 4;
e) L. 95.000.000 per le iniziative di cui all'art. 1, punto 5;
f) L. 110.000.000 per le iniziative di cui all'art. 1, punto 6;
g) L. 100.000.000 per le iniziative di cui all'art. 1, punto 7.

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte con gli stanziamenti inscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1965 e precisamente:

A) la spesa di 800.000.000 di cui alla lettera *a*) a carico del capitolo 14204259 per 570.000.000, del capitolo 11204105 per 30.000.000 e del capitolo 11204104 per 200.000.000;

B) la spesa di 360.000.000 di cui alla lettera *b*) a carico del capitolo 25309614 per 10.000.000 e del capitolo 25311655 per 350.000.000;

C) la spesa di 65.000.000 di cui alla lettera *c*) a carico del capitolo 11203061 per 45.000.000 e del capitolo 14803280 per 20.000.000;

D) la spesa di 125.000.000 di cui alla lettera *d*) a carico del capitolo 11203060 per 50.000.000, del capitolo 11203063 per 10.000.000, del capitolo 11203065 per 20.000.000 del capitolo 12203211 per 10.000.000 del capitolo 12203213 per 20.000.000 e del capitolo 11203074 per 15.000.000;

E) la spesa di 95.000.000 di cui alla lettera *e*) a carico del capitolo 12604238 per 30.000.000 del capitolo 12203212 per 5.000.000 del capitolo 22611524 per 30.000.000 e del capitolo 15903345 per 30.000.000;

F) la spesa di 110.000.000 di cui alla lettera *f*) a carico del capitolo 12604237 per 100.000.000 e del capitolo 14204259 per 10.000.000;

G) la spesa di 100.000.000 di cui alla lettera *g*) a carico del capitolo 22611523.

Lo stanziamento del sopra citato capitolo 14204259 è elevato di 440.000.000 mediante lo storno di L. 50.000.000 dal capitolo 12604236, di L. 50.000.000 dal capitolo 12203214, di L. 40.000.000 dal capitolo 15903344, e di L. 300.000.000 mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale inscritto al capitolo 26215751.

Alla determinazione degli stanziamenti da inscrivere negli esercizi successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Gli stanziamenti eventualmente non impegnati nell'esercizio finanziario 1965 potranno essere utilizzati anche nell'esercizio finanziario 1966.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 29 ottobre 1965

BERZANTI

(8658)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.